

IL DIRIGENTE DELL'AREA SANITÀ VETERINARIA
E IGIENE DEGLI ALIMENTI

STEFANO BENEDETTI

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

Spett. Aziende UU.SS.LL Regione Emilia-Romagna
Direzioni Servizi
Igiene degli Alimenti di origine Animale
Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche
Sanità Animale

P.C
Ministero della Salute
DGSA - Ufficio III
Sanità animale,
direzione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali
e Sistema I&R

Segreteria Commissario straordinario PSA

Ministero della Salute
DGISA - Ufficio II
Igiene della produzione degli alimenti

Centro di riferimento nazionale per la PSA
c/o IZS Umbria e Marche

SEER Emilia-Romagna

Direzione generale Cura della Persona, Salute e
Welfare - Regione Emilia-Romagna
Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca
Regione Emilia-Romagna

Regione Lombardia
DG WELFARE - U.O. VETERINARIA

Associazioni di categoria settore suino

Associazioni di categoria settore carni

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO		NUMERO		INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.						Fasc.	2025		

Oggetto: Peste suina africana modalità operative per la verifica della mortalità anomala al macello

Il monitoraggio dell'indice di mortalità durante il trasporto rappresenta un elemento critico, al fine di verificare la presenza di una eventuale "mortalità anomala", che potrebbe essere indicativa di una possibile infezione da PSA.

La nota Ministeriale 15324 del 23/05/2025 indica che, in caso di rilievo in sede di visita ante mortem, di una mortalità superiore alla media, sia necessario procedere al campionamento dei suini deceduti per la ricerca del virus PSA.

La nota Ministeriale 36371 del 11/12/2024 indica che il concetto di "mortalità anomala o superiore alla norma" debba essere inteso come il riscontro, in caso di partite composte 100-150 animali, di:

- più di 2 capi morti per le partite provenienti da allevamenti localizzati in zone di restrizione
- più di 3 capi morti per le partite provenienti zone indenni

Sulla base dell'esperienza maturata nel corso del tempo i Servizi veterinari delle AUSL territoriali hanno evidenziato che, quando le partite movimentate da un unico allevamento sono numerose, la probabilità che in almeno una di esse si verifichi la mortalità indicata nella nota è elevata, soprattutto nel periodo estivo a causa delle alte temperature, con conseguenti difficoltà nell'applicare le misure previste in questi casi, in attesa dell'esito.

Per tale motivo, in caso di un numero elevato di partite (ipotizzato in numero superiore a 7), movimentate da un medesimo stabilimento, esclusivamente per le zone indenni e le zone di restrizione I, sarebbe utile attuare un sistema di calcolo alternativo basato principalmente sulla percentuale di capi morti sul totale di quelli movimentati, pur mantenendo una soglia per singola partita più elevata rispetto quella indicata nella Nota ministeriale n. 36371 del 11/12/2024.

A seguito del confronto portato avanti dalla Scrivente Regione con i tecnici del CEREP è stata elaborata la seguente proposta, che è stata successivamente sottoposta alla valutazione dell'Autorità competente centrale e della Struttura commissariale, acquisendone in data 30/06/2025 il relativo parere favorevole.

Vengono definiti degli indicatori differenziati per verificare la mortalità anomala al macello, variabili in funzione di:

- Categoria di rischio del territorio dove è localizzato lo stabilimento di provenienza (Zona indenne / ZRI / ZRII / ZRIII)
- Numero complessivo di partite che vengono movimentate dallo stesso stabilimento verso il macello nella stessa giornata

Il dato relativo al numero di partite movimentate verso il macello può essere acquisito dal Veterinario Ufficiale attraverso la verifica della programmazione delle macellazioni per singola giornata effettuata dall'OSA competente per il macello.

In caso di rilievo di "mortalità anomala" il Servizio veterinario competente per l'impianto di macellazione esegue il prelievo delle milze dei soggetti morti e in attesa dell'esito dispone:

- Isolamento degli animali facenti capo alla partita coinvolta e a tutte quelle provenienti dallo stesso stabilimento di allevamento
- Nel caso in cui alcune di queste siano già state macellate, isolamento delle carni ancora presenti in stabilimento

Nel caso in cui in sede di Vista ante e post mortem dovesse essere individuata la presenza di animali con segni clinici caratteristici della PSA, indipendentemente dalla mortalità dovranno essere attuate le misure previste in caso di sospetto clinico e definite nel D.lgs 136/2022 e Reg UE 2020/687.

1. ANIMALI PROVENIENTI DA STABILIMENTI LOCALIZZATI IN ZONA INDENNE

Nel caso in cui nella stessa giornata di macellazione sia programmato un numero di partite uguale o inferiore a 7, per la definizione della mortalità anomala, si applicano le indicazioni previste dalla Nota 36371 del 11/12/2024:

- più di 3 capi morti durante il trasporto o presso il macello (stalla di sosta) su almeno una partita movimentata

Nel caso in cui nella stessa giornata di macellazione sia programmato un numero di partite uguale o superiore a 8, per la definizione della mortalità anomala, si applicano i seguenti limiti:

- più di 5 capi morti durante il trasporto o presso il macello (stalla di sosta) su almeno una partita movimentata

oppure

- più dell'1,4% di capi morti durante il trasporto o presso il macello (stalla di sosta) sul totale dei capi movimentati dallo stesso stabilimento e destinati ad essere macellati nella medesima giornata

2. ANIMALI PROVENIENTI DA STABILIMENTI LOCALIZZATI IN ZR I

Nel caso in cui nella stessa giornata di macellazione siano programmate un numero di partite uguale o inferiore a 7, per la definizione della mortalità anomala, si applicano le indicazioni previste dalla Nota 36371 del 11/12/2024:

- più di 2 capi morti durante il trasporto o presso il macello (stalla di sosta) su almeno una partita movimentata

Nel caso in cui nella stessa giornata di macellazione siano programmate un numero di partite uguale o superiore a 8, per la definizione della mortalità anomala, si applicano i seguenti limiti:

- più di 4 capi morti durante il trasporto o presso il macello (stalla di sosta) su almeno una partita movimentata

oppure

- più dell'1,4 % di capi morti durante il trasporto o presso il macello (stalla di sosta) sul totale dei capi movimentati dallo stesso stabilimento e destinati ad essere macellati nella medesima giornata

3. ANIMALI PROVENIENTI DA STABILIMENTI LOCALIZZATI IN ZR II e ZR III

Tenuto conto del maggiore livello di rischio di questi allevamenti, legato alla localizzazione degli stessi in territori con circolazione attiva del virus tra i suini selvatici e/o domestici, al fine di garantire il massimo livello di controllo, si ritiene utile mantenere i limiti previsti dalla Nota 36371 del 11/12/2024 indipendentemente dal numero di partite movimentate nella stessa giornata:

- più di 2 capi morti durante il trasporto o presso il macello (stalla di sosta) su almeno una partita movimentata

Tabella riepilogativa:

Numero di morti durante il trasporto o presso il macello (stalla di sosta) per la definizione della "mortalità anomala"

Localizzazione stabilimento di allevamento	Fino a 7 partite/giorno	Da 8 partite/giorno in su
Zona indenne	più di 3 morti su almeno una partita	più di 5 morti su almeno una partita o Quando il numero di morti supera 1,4 % sul totale dei capi programmati per la giornata (vedi tabella simulazione*)
Zona di restrizione I	più di 2 morti su almeno una partita	più di 4 morti su almeno una partita o Quando il numero di morti supera 1,4 % del totale del numero di capi programmato per la giornata (vedi tabella simulazione*)
Zone di restrizione II e III	più di 2 morti su almeno una partita	più di 2 morti su almeno una partita

*Tabella riepilogativa

Numero di morti durante il trasporto o presso il macello per la definizione della soglia del 1,4%

Numero complessivo animali sul totale delle partite provenienti dallo stesso allevamento	Soglia "mortalità anomala" cumulativa giornaliera (1,4%)
Fino a 1035	14
1036-1107	15
1108-1178	16
1179-1249	17
1250-1321	18
1322-1392	19
1393-1464	20
1465-1535	21
1536-1607	22
1608-1678	23
1679-1749	24
1750-1821	25
....	

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Stefano Benedetti
(firmato digitalmente)

Referente:

Cristina Liverani

cristina.liverani@regione.emilia-romagna.it

Luisa Loli Piccolomini

luisa.lolipiccolomini@regione.emilia-romagna.it

Stefano Benedetti

Stefano.benedetti@regione.emilia-romagna.it